



COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia di Carbonia Iglesias

REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DI
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 10/03/2003

Art. 1 – Accertamento con adesione

(D.lgs. 19 GIUGNO 1997, N° 218 COMMA 1, LETTERA M, DEL d.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N° 446- ART. 50 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N° 449)

- 1) E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D.lgs. 19 giugno 1997, n° 218, per l'Imposta Comunale sugli Immobili- ICI – l'Istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
- 2) Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.lgs. n° 504/1992.
- 3) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

Art. 2 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

- 1) Il funzionario responsabile, prima di dare corso alla notifica, di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificati nell'atto, della denuncia, o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
- 2) Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
- 3) Il contribuente ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma, 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria può formulare in carta libera, l'istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 4) La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma, 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
- 5) Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
- 6) All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 3 – Procedure per l'accertamento con adesione.

- 1) L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli 1-2 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
- 2) La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 4 – Atto di accertamento con adesione.

- 1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
- 2) Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni, e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
- 3) La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta è ridotta ad un quarto.

Art. 5 – Adempimenti successivi

- 1) Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione, è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 4.
- 2) Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n° 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
- 3) Non è richiesta la prestazione di garanzia.
- 4) In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del tasso legale per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
- 5) Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art.12 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n° 504.

ART. 6 – Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 5, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o infine con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 5.